

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 77 del 11/07/2025

Oggetto: ART. 22 L.R. 69/2011. PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DENOMINATO “NUOVA CONDOTTA DI BYPASS SOLLEVAMENTO FOGNARIO VIA LIVORNESE DI SOPRA” - COMUNE DI CHIESINA UZZANESE – GESTORE ACQUE SPA APPROVAZIONE CON APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ..

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE ai sensi della L.R. 69/2011, come modificata in ultimo dalla L.R. 10/2018:

- a far data dal 1° gennaio 2012 è stata istituita l’Autorità Idrica Toscana (A.I.T.) quale ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all’ambito territoriale ottimale comprendente l’intera circoscrizione territoriale regionale (art. 3, c. 1) con funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio idrico integrato;
- l’A.I.T. ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile (art. 3, c. 2);
- “[...] all’Autorità idrica si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)” (art. 5);
- gli Organi dell’Autorità Idrica Toscana sono (art. 6):
 - l’Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Direttore Generale;
 - il Revisore Unico dei Conti;

RICHIAMATA la delibera dell’Assemblea n. 2/2024 del 01/03/2024 di designazione dello scrivente alla carica di Direttore Generale dell’Ente per la durata di cinque anni e la formale intesa del Presidente della Regione Toscana resa ai sensi dell’art. 9, c. 1, della L.R. 69/2011 (prot. AIT n. 4093/2024);

DATO ATTO CHE il suddetto incarico ha acquisito efficacia in data 2 aprile 2024 e andrà a scadenza il 1° aprile 2029;

DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 10, c. 1, della L.R. 69/2011 il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell’Autorità;

RICHIAMATE le funzioni del Direttore Generale disciplinate dal citato art. 10 della L.R. 69/2011 e dall’art. 15 dello Statuto dell’Ente;

DATO ATTO CHE l’art. 22 della citata L.R. 69/2011 prevede che i progetti definitivi degli interventi di cui all’art. 10, c. 1, lettera d) della medesima L.R., siano approvati dall’Autorità secondo quanto disciplinato dall’art. 158bis del D.lgs. 152/2006;

VISTO il D.lgs. 152/2006 ed in particolare l’art. 158bis che stabilisce che i progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d’ambito sono approvati

Autorità Idrica Toscana

dagli enti di governo degli ambiti che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi della L. 241/1990.

VISTO CHE, con l'entrata in vigore del D.lgs. 36/2023, il Progetto Definitivo richiamato nel D.lgs 152/2006 deve essere assimilato al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) con il quale, ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 41, devono richiedersi tutte le approvazioni (rif. Parere del Consiglio Superiore dei LLPP del 30/08/2023 rilasciato ad A.N.E.A.);

CONSIDERATO CHE tale approvazione comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici;

VISTA la Deliberazione Assembleare AIT n. 5 del 12/02/2013 ad oggetto "Legge regionale 69/2011, art. 22 c. 4 - Delega ai Gestori del SII dei poteri espropriativi per la realizzazione degli interventi previsti dai Piani d'ambito" ed il suo recepimento nella Convenzione di Affidamento del Servizio a Acque SpA;

RICHIAMATE le Determinazioni n. 15 del 30/12/2019 e n. 2 del 7/01/2020 con le quali il Dirigente dell'Area Pianificazione e Controllo ha conferito alla Responsabile del Servizio Progetti e Controllo Interventi e alla Responsabile dell'Ufficio Controllo Interventi, relativamente alle procedure di approvazione dei progetti definitivi delle nuove opere e dei nuovi interventi previsti dai Piani di Ambito, la qualifica e le funzioni di Responsabile del procedimento (ex art. 5 L. 241/1990) finalizzato all'approvazione dei progetti di cui all'art. 22 della L.R. 69/2011 s.m.i. e art. 158bis del D.lgs. 152/2006 s.m.i, nell'ambito delle Conferenze dei Servizi indette a partire dal 1° gennaio 2020;

VISTO il progetto di Fattibilità Tecnico Economica relativo alla realizzazione dell'intervento denominato "NUOVA CONDOTTA DI BYPASS SOLLEVAMENTO FOGNARIO VIA LIVORNESE DI SOPRA" in comune di Chiesina Uzzanese, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente Decreto (allegato in formato digitale solo all'originale del presente atto – Allegato n. 2), presentato a questa Autorità dal Gestore Acque SpA con lettera in atti al prot. n. 5336 del 7/04/2025;

DATO ATTO CHE tale opera è prevista nel vigente Programma degli Interventi di Acque SpA, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo di AIT n. 13/2024 e rientrante nel codice MI_FOG-DEP05_02_0069 (Risanamento fognature vari comuni);

RICORDATO CHE tale intervento rientra nel Piano Stralcio (ex LR 36/2021), approvato con Deliberazione dell'Assemblea di AIT n. 19/2021 quale intervento atto a risolvere le criticità presenti su scarichi di acque reflue urbane, provenienti da agglomerati $\geq 2.000AE$ e $\geq 10.000AE$ se recapitanti in acque marino costiere, attualmente non in Procedura d'infrazione, e che pertanto riveste carattere di urgenza;

VISTA la determinazione di conclusione positiva della conferenza, ex L. 241/1990, della Responsabile del Servizio Progetti e Controllo Interventi trasmessa a questa direzione (giusto atto prot. n. 9963 del 10/07/2025), per l'adozione del provvedimento finale di approvazione del progetto di cui trattasi (Allegato n. 1);

DATO ATTO che dalla determinazione di conclusione positiva della Conferenza sopra detta si rileva che:

- il progetto di Fattibilità Tecnico Economica riguarda l'adeguamento di un impianto di sollevamento fognario esistente nel comune di Chiesina Uzzanese (PT), con la creazione di

Autorità Idrica Toscana

una rete di troppo pieno per l'allontanamento delle acque meteoriche in eccesso in direzione del reticolo superficiale, al fine di salvaguardare il sistema depurativo recettore durante eventi meteorici intensi, che ne compromettono l'efficienza;

- le opere in oggetto risultano conformi e compatibili con la disciplina urbanistica vigente;
- il proponente ha effettuato il procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al D.lgs. 42/2004 presso la competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato trasmettendo alla medesima la Relazione di verifica preventiva e acquisendo il relativo Nulla Osta prescrittivo prot. n. 15340 del 11/06/2024;
- per la porzione di tracciato da realizzare su particelle private, da assoggettare ad esproprio, asservimento ed occupazione temporanea, è stato correttamente effettuato il procedimento ai privati ex D.P.R. 327/2001, e il certificato di aver ricevuto osservazioni a cui sono state formulate le controdeduzioni dal progettista incaricato e che non è stato modificato il progetto;

CONSIDERATO CHE, come indicato nella Determinazione di cui sopra, ai sensi della L. 241/1990 e delle disposizioni di cui alla L.R. 69/2011, si è provveduto ad indire apposita Conferenza di Servizi decisoria, ex L. 241/1990, finalizzata all'approvazione del progetto di Fattibilità Tecnico Economica, con dichiarazione di pubblica utilità, apposizione vincolo preordinato all'esproprio e rilascio di titolo abilitativo, da effettuarsi in forma asincrona (nota prot. n. 5499 del 9/04/2025);

DATO INOLTRE ATTO delle prescrizioni acquisite nel procedimento di Conferenza, come riassunte nella determinazione di conclusione e alle quali il proponente dovrà dare seguito;

DATO ATTO che il provvedimento conclusivo dovrà disporre l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, comportare dichiarazione di pubblica utilità e costituire titolo abilitativo;

VISTI gli artt. 6, c. 1, lett. e) e 6bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

ACQUISITO l'allegato parere reso ai sensi dell'art.25 dello Statuto dell'Ente;

DECRETA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
2. DI PRENDERE ATTO della Determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi, indetta ai sensi della L. 241/1990 e dell'art. 22, c. 1 della L.R. 69/2011 per l'approvazione del progetto di Fattibilità Tecnico Economica denominato "NUOVA CONDOTTA DI BYPASS SOLLEVAMENTO FOGNARIO VIA LIVORNESE DI SOPRA" in Comune di Chiesina Uzzanese (allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale – Allegato n. 1);
3. DI DISPORRE, ai sensi dell'art. 12, c. 1, lettera b), del DPR 327/2001 e s.m.i. e dell'art. 22, c. 2, della L.R. 69/2011 e s.m.i., la dichiarazione di pubblica utilità della suddetta opera;
4. DI PRENDERE ATTO in particolare che:
 - la Conferenza dei Servizi si è espressa favorevolmente all'approvazione del progetto nel rispetto delle condizioni sintetizzate nella Determinazione di conclusione sopra detta;

Autorità Idrica Toscana

- deve essere fatto salvo l’ottenimento delle ulteriori concessioni necessarie all’esecuzione dei lavori ed il rispetto delle condizioni previste in nulla osta/autorizzazioni già acquisite dal proponente;
- il proponente dovrà ottemperare alle varie prescrizioni indicate, da prevedere nelle successive fasi di progettazione e/o esecuzione, e nel dettaglio:

Dipartimento di Pistoia di ARPAT

- dovranno essere definiti i possibili impatti in fase di cantiere e descrizione di tutte le azioni di mitigazione da mettere in atto per minimizzare gli impatti diretti ed indiretti sulla qualità delle acque, sulla vegetazione e sulla fauna;
- dovrà essere valutato l’impatto dell’immissione delle acque di by-pass nel corpo recettore. Il tratto recettore appartiene al corpo idrico torrente Pescia di Pescia che fa parte della rete di Monitoraggio qualitativo della Regione Toscana e, come tale, ha specifici obiettivi ambientali. L’obiettivo previsto è il raggiungimento dello Stato Chimico “Buono” e dello Stato Ecologico “Sufficiente” entro il 2027, come riportato dal Piano di Gestione delle Acque dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale relativo al sessennio 2021-2027. Si fa presente, inoltre, che sul torrente Pescia, circa 4Km a valle del punto in cui è prevista la realizzazione del manufatto di scarico, è presente la stazione di monitoraggio denominata MAS-2011 in località Ponte alla Guardia, nel comune di Ponte Buggianese;
- per quanto attiene la gestione delle terre e rocce da scavo, anche nel caso in cui siano riutilizzate totalmente in situ è comunque necessario, prima dell’inizio dei lavori, effettuare la loro caratterizzazione per accertarne la non contaminazione ai fini dell’utilizzo allo stato naturale, che dovrà essere effettuata conformemente ai riferimenti normativi vigenti in termini di numero e ubicazione dei punti di prelievo, di profondità di indagine e di numero di campioni, concordanti con le indicazioni di cui all’allegato 2 del DPR 120/2017 e di set di parametri analitici da ricercare concordante con le indicazioni di cui all’allegato 4 del medesimo DPR;
- nel caso fosse necessario effettuare deposito intermedio delle terre e rocce da scavo questo dovrà rispettare quanto indicato all’art.5 del suddetto DPR e lo stoccaggio dei terreni andrà realizzato in modo da non determinare impatti sulle diverse matrici ambientali.
- In linea generale possono fornire indicazioni utili alla gestione del cantiere le “LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI CANTIERI AI FINI DELLA PROTEZIONE AMBIENTALE” emanate da ARPAT nel 2018 e reperibili sul sito web dell’Agenzia.

Settore Genio Civile Valdarno Centrale della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione Toscana

- Prima dell’inizio dei lavori il proponente il progetto dovrà presentare istanza di concessione ai sensi del D.P.G.R. 60/R/2016 relativa allo scarico e all’attraversamento in subalveo; l’istanza con la relativa documentazione dovrà essere inoltrata tramite il portale SIDIT, nell’ambito del rilascio dell’atto di concessione con autorizzazione potranno essere impartite specifiche prescrizioni.

5. DI APPROVARE, ai sensi di quanto disposto all’art. 158bis del D.lgs. 152/2006 e all’art. 22 della L.R. 69/2011, il progetto di Fattibilità Tecnico Economica denominato “NUOVA CONDOTTA DI BYPASS SOLLEVAMENTO FOGNARIO VIA LIVORNESE DI SOPRA” in comune di

Autorità Idrica Toscana

Chiesina Uzzanese i cui elaborati progettuali, costituenti parte integrante e sostanziale del presente decreto, sono allegati in formato digitale solo all'originale del presente atto (Allegato n. 2);

6. DI DARE ATTO CHE ai sensi del c. 2, dell'art. 158bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., l'approvazione del presente progetto costituisce titolo abilitativo alla realizzazione dell'intervento;
7. DI DISPORRE l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree private interessate dall'opera in favore di Acque SpA secondo il piano particellare e la planimetria catastale allegati al progetto;
8. DI DISPORRE infine che Acque SpA, provveda con propri atti all'acquisizione/asservimento delle aree interessate dalle opere, giusta la Deliberazione Assembleare AIT n. 5 del 12/02/2013 ed il suo recepimento nella Convenzione di Affidamento del Servizio a Acque SpA;
9. DI DARE ATTO che la realizzazione dell'opera in progetto riveste carattere di urgenza in quanto rientra nel Piano Stralcio (ex LR 36/2021), approvato con Deliberazione dell'Assemblea di AIT n. 19/2021 quale intervento atto a risolvere le criticità presenti su scarichi di acque reflue urbane, provenienti da agglomerati $\geq 2.000AE$ e $\geq 10.000AE$ se recapitanti in acque marino costiere, attualmente non in Procedura d'infrazione;
10. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento:
 - al Dirigente Area Pianificazione e Controllo ed alla Responsabile del Servizio Progetti e Controllo Interventi per quanto di rispettiva competenza;
 - al Responsabile del procedimento di pubblicazione:
 - a. per la pubblicazione all'Albo pretorio *on-line* dell'Autorità per 15 gg. consecutivi;
 - b. per la pubblicazione sul sito web dell'Ente, per le finalità di cui al D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., nella sezione "amministrazione trasparente", sotto sezioni:
 - *"pianificazione e governo del territorio" > "progetti approvati dall'Autorità Idrica Toscana"*
 - *"disposizioni generali" > "atti generali" > "decreti del direttore generale"*.
11. DI INCARICARE la Responsabile del Servizio Progetti e Controllo Interventi della trasmissione di copia del presente Decreto ai soggetti coinvolti nella Conferenza di Servizi.

Il presente atto è registrato nella raccolta cronologica dei Decreti del Direttore Generale dell'Autorità Idrica Toscana.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Alessandro Mazzei (*)

(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005

Autorità Idrica Toscana

Parere ai sensi dell'art 25 dello Statuto

**OGGETTO: ART. 22 L.R. 69/2011. PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DENOMINATO "NUOVA CONDOTTA DI BYPASS SOLLEVAMENTO FOGNARIO VIA LIVORNESE DI SOPRA" - COMUNE DI CHIESINA UZZANESE – GESTORE ACQUE SPA
APPROVAZIONE CON APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica** del decreto di cui all'oggetto.

Firenze, 10/07/2025 .

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGETTI E CONTROLLO INTERVENTI
Ing. Barbara Ferri

(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005